

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020


Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19" sottoscritto il 14 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali

ELABORATO INFORMATIVO

Con riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro non sanitari.
Revisione 1. Data 23 marzo 2020.

Destinatari: RSLT, RSPP, tecnici ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il presente elaborato è soggetto a variazioni sulla base dell'evolversi degli scenari e delle disposizioni da parte delle Autorità competenti.



A cura di:

- COBIS Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza delle aziende artigiane del Veneto
Via F.lli Bandiera 35 - 30175 Marghera Venezia Web: www.cobis.it e-mail: info@cobis.it
- CPR Comitato Paritetico Regionale per la sicurezza in edilizia del Veneto
Via Alessandro Volta, 35 - 30175 Marghera Venezia Web: www.cpredilizia.veneto.it e-mail: info@cpr.it
- Head Up Spin Off dell'Università Ca' Foscari Venezia
Via Torino 155 - 30172 Venezia Mestre Presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Web:
www.headup.it - e mail: spinoff@headup.it

Direzione Scientifica

- Giovanni Finotto – Direttore Master Scienza e Tecnica della Prevenzione e della Sicurezza Università Ca' Foscari Venezia

SOMMARIO

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE E MISURE DI CARATTERE GENERALE	4
1.1. PREMessa	5
1.2. IL VIRUS	5
1.3. LE FONTI DI CONTAGIO	6
1.4. CONCETTO DI DISTANZA DI SICUREZZA: "DROPLET"	6
1.5. RAPIDITÀ DELLA DIFFUSIONE	6
1.6. SINTOMI	7
1.7. CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE	7
1.8. MISURE IGIENICO-SANITARIE	7
1.9. ATTIVITÀ SOSPENSE DPCM 11 MARZO 2020	8
1.10. PROVVEDIMENTI DPCM 22 MARZO 2020	9
1.11. ATTIVITÀ PERMESSE DPCM 22 MARZO 2020 ALLEGATO 1	10
1.12. PERSONE IN QUARANTENA E MISURE DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO	12
1.13. OBBLIGO DI RIMANERE A CASA	13
1.14. CONTROLLI E SANZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER CHI VIOLA LE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI	14
1.15. COMPORTAMENTO AUTORESPONSABILE	14
1.16. CHI CONTATTARE	15
1.17. ALTRE AZIONI PREVISTE DAL DPCM 08/03/2020.	16
PARTE SECONDA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON SANITARIE	17
2.1. ACCORDO PER L'APPLICAZIONE NELLA REGIONE VENETO DEL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO A ROMA IL 14.03.2020.	17
2.2. OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO NAZIONALE	18
2.3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO.	18
2.4. PUNTI DI RIFERIMENTO INDICATI DAL PROTOCOLLO	19
2.5. ASPETTI NORMATIVI: ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NON SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI E NON SANITARIE	20
2.6. PRINCIPI FONDAMENTALI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO	20
2.7. PROVVEDIMENTI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE	21
2.8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ANTI-CONTAGIO	23
2.9. MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE	24
2.10. GESTIONE SPAZI COMUNI	24
2.11. AZIONI DI INFORMAZIONE	25
2.12. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA	26
2.13. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	27
2.14. MISURE TECNICHE: ALCUNI SUGGERIMENTI	28

2.15. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	28
2.16. DISINFETTARE LE SUPERFICI	29
2.17. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	30
2.18. LAVARSI LE MANI	30
2.19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	31
2.20. EVENTI E FORMAZIONE	31
2.21. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE	32
2.22. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	33
2.23. AZIONI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO	34
2.24. ATTIVITÀ DI VIGILANZA	35
<u>PARTE TERZA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA</u>	<u>36</u>
3.1. AUTOTRASPORTO MERCI	36
<u>PARTE QUARTA – APPROFONDIMENTI TEMATICI</u>	<u>37</u>
4.1. LAVAGGIO DELLE MANI	37
4.2. PRODUZIONE SOLUZIONE IDROALCOLICA PER LE MANI	37
4.3. EFFICACIA DELLE AZIONI D’INFORMAZIONE	38
4.4. RACCOMANDAZIONI PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E PER I FAMILIARI CHE LI ASSISTONO	39
4.5. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CASO DI PRESENZA DI UNA PERSONA CON COVID-19 ALL’INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI	40
4.6. TIPOLOGIE DELLE MASCHERINE	42
4.7. DISPOSIZIONI EMERGENZIALI RELATIVE A MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE	44
4.8. ISTRUZIONE OPERATIVA PER INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA	45
4.9. ISTRUZIONE OPERATIVA PER INDOSSARE I FACCIALI FILTRANTI	46
<u>PARTE QUINTA – RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI UFFICIALI CONSULTATE</u>	<u>48</u>
5.1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	48
5.2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI	49
5.3. SITI ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO	49

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE E MISURE DI CARATTERE GENERALE

Lettera aperta alle imprese e ai lavoratori.

L'emergenza Coronavirus sta entrando con una velocità inimmaginabile nella nostra quotidianità.

Quello che fino a ieri sembrava lontano oggi è fin troppo tangibile.

Per la gestione di un'emergenza di questa tipologia è necessaria la collaborazione attiva di tutti. Oggi, come non mai, è necessario adottare comportamenti corretti, consapevoli e responsabili.

Comportamenti che servono a garantire la salute propria e degli altri in quanto siamo tutti più che mai dipendenti l'uno dall'altro e questo non possiamo che farlo insieme.

È nostra volontà valorizzare il Protocollo nazionale, darne la massima diffusione e informazione e supportare le imprese e i lavoratori per la sua concreta ed immediata applicazione.

Questo in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19" sottoscritto il 14 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali.

Intendiamo quindi sostenere il mondo dell'Artigianato Veneto in uno sforzo collettivo a tutela della salute riflettendo in questo un indubbio vantaggio sociale quanto mai importante in questa fase di emergenza.

In questo senso verranno promosse azioni di studio e divulgazione di buone prassi, procedure e istruzioni che siano in grado di promuovere efficaci misure anti-contagio nelle aziende.

Il nostro massimo impegno si esprime per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli imprenditori artigiani che in questo momento stanno sostenendo con il loro lavoro il nostro Paese garantendo i servizi essenziali.

Il nostro GRAZIE è rivolto a tutti quelli che sono impegnati in questa emergenza con professionalità, serietà, competenza e spirito di servizio e sono tanti e a tutti livelli. Dobbiamo ricordare che sono loro i soggetti che oggi sono sottoposti a un lavoro durissimo e stressante. Siamo convinti che dobbiamo sostenere il loro lavoro con un comportamento serio e responsabile da parte nostra.

Infine il nostro pensiero va alle persone e alle famiglie che sono state colpite da questa emergenza e alle quali intendiamo manifestare la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza.

Venezia, 23 marzo 2020

COBIS, i Coordinatori Stefano Garibbo e Umberto Zerbini

CPR, i Coordinatori Francesco Andrisani e Gianluca Bassiato

Head Up, Il Presidente Carmelo Dinoto e il Direttore Scientifico Giovanni Finotto

1.1. Premessa

Questo elaborato ha carattere esclusivamente informativo ed indicativo e non si ritiene esaustivo delle informazioni in materia. È destinato a tecnici ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto in possesso delle conoscenze e delle competenze per poterlo valutare e migliorare evidenziando anche possibili criticità delle quali ci scusiamo anzitempo (per segnalazioni in merito spinoff@headup.it).

I nostri principali riferimenti sono i tecnici delle associazioni che si occupano di prevenzione occupazionale, gli RLS/T, gli RSPP e tutte le persone che con un lavoro quotidiano di assistenza sono chiamati a supportare concretamente imprese e lavoratori nella ricerca delle misure necessarie da adottare per il contrasto del contagio.

Sono attualmente allo studio e sono di imminente pubblicazione anche schede operative e materiale informativo specifico per i settori dell'artigianato che attualmente mantengono la loro capacità produttiva in quanto vengono ricompresi tra i servizi essenziali.

Le indicazioni riportate sono riferibili esclusivamente alla data di emissione dell'elaborato e si considerano sempre in subordine alle disposizioni che verranno emanate dalle Autorità competenti sulla base dell'evoluzione dell'emergenza in atto.

È quindi necessario che vi sia la piena consapevolezza di seguire costantemente gli aggiornamenti normativi in materia tramite le fonti ufficiali.

Queste indicazioni sono riferibili ad attività lavorative in genere e non al personale sanitario e di pronto intervento che sono invece soggetti a disposizioni specifiche ben più stringenti da osservare emanate dai rispettivi datori di lavoro e dalle Autorità di competenza.

Nel documento sono presenti parti di provvedimenti legislativi (DPCM e Circolari MS), di pubblicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, del Protocollo 14/03/2020 e delle Indicazioni Operative in materia della Regione del Veneto (Versione 07 del 14.03.2020).

1.2. Il virus

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili il Coronavirus è un virus che si diffonde con estrema rapidità e si trasmette prevalentemente da persona a persona per via aerea anche se è possibile una trasmissione tramite superfici di diversa natura.

Il nome ufficiale assegnato è SARS-CoV-2. (SARS - Sindrome Acuta Respiratoria Grave).

Il nome provvisorio utilizzato dalle autorità sanitarie internazionali è 2019-nCoV. La malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).

1.3. Le fonti di contagio

Le fonti di contagio possono essere dirette cioè tramite aerosol (goccioline respiratorie – droplet) derivanti dalle vie respiratorie (contatto ravvicinato, a meno di due metri - a seconda dei casi - da una persona infetta) oppure per via indiretta tramite superfici sulle quali il virus può essere presente e ancora attivo e che può essere portato alle mucose tramite le mani (da qui la necessità di disinfettare le superfici e di lavarsi spesso le mani, di non portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi).

È potenzialmente possibile, anche se in forma residuale rispetto alle precedenti (e da confermare scientificamente) la trasmissione per via aerea tramite aerosol che possono essere presenti nell'aria formati da particelle di dimensioni molto piccole.

1.4. Concetto di distanza di sicurezza: "droplet"

Al fine di concretizzare le azioni di stanziamento sociale Si introduce il concetto di "distanza di sicurezza" che viene già in gergo denominata "droplet".

La trasmissione attraverso "droplet" (goccioline respiratorie) avviene quando le goccioline d'acqua contenenti microrganismi infettivi sono espulse a breve distanza (entro 2 metri circa) attraverso l'aria parlando, tossendo e starnutendo.

Le stesse goccioline possono anche infettare per contatto in quanto possono depositarsi sulle superfici e poi essere portate alle mucose tramite le mani (da qui la necessità di disinfettare le superfici e di lavarsi spesso le mani, di non portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi).

La distanza alla quale possono arrivare queste goccioline dipende dalle modalità con le quali vengono espulse, dalla tipologia del luogo (al chiuso o all'aperto) dalla temperatura, dall'umidità, dalla ventilazione, ecc.

Convenzionalmente la distanza di sicurezza viene identificata in un metro che secondo le indicazioni fornite dovrebbe garantire una protezione adeguata dal rischio contagio anche se goccioline di piccolissimo diametro potrebbero percorrere distanze maggiori (si valutano comunque distanze significative entro di due metri).

Proprio per questo nei luoghi di lavoro, qualora possibile, aumentare la distanza a due metri al fine di meglio garantire le misure di sicurezza.

1.5. Rapidità della diffusione

Questioni scientifiche a parte - quali il numero di riproduzione di base R_0 (R_0 è un numero che quantifica quanti casi secondari sono attesi in seguito ad una singola infezione in una popolazione completamente suscettibile e quando è maggiore di 1 indica una epidemia) - concettualmente possiamo capire che la rapidità con la quale il virus si diffonde segue un andamento esponenziale.

La rapidità della diffusione è funzione delle modalità di contagio. Nel caso in esame il sistema fondamentale per la riduzione del fattore R_0 è la riduzione degli incontri tra persone che si attua tramite l'isolamento domiciliare e il distanziamento sociale.

1.6. Sintomi

I sintomi, in una prima fase, assomigliano molto a quelli dell'influenza quali ad esempio febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e difficoltà respiratorie (soprattutto queste possono evidenziare particolari criticità per la salute). Sono rilevati anche casi lievi e asintomatici. Purtroppo nelle situazioni più gravi possono insorgere complicazioni tali da portare a polmoniti che per alcune persone possono risultare fatali.

L'incubazione rappresenta il tempo di latenza del virus prima di evidenziare i primi segni clinici della malattia. Questo periodo è attualmente previsto da 1 a 14 giorni fino a nuove prove scientifiche in materia.

1.7. Contatto stretto ad alto rischio di esposizione

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

1.8. Misure igienico-sanitarie

Presenti come allegato al DPCM 08/03/2020:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;

- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

1.9. Attività sospese DPCM 11 marzo 2020

Il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede la sospensione obbligatoria delle attività commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi alla persona.

- Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio tranne quelle che prevedono la vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuati nell'allegato 1 del decreto) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Allegato 1 Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

1.10. Provvedimenti DPCM 22 marzo 2020

Il DPCM 22 marzo 2020 prosegue con ancora maggior severità nella direzione già intrapresa nei provvedimenti precedenti per far fronte all'epidemia in atto.

Sono presenti una serie di punti che riguardano direttamente i comportamenti dei cittadini e altri che coinvolgono il mondo del lavoro.

Il Paese rallenta ma non ferma completamente le sue imprese. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali considerate non essenziali mantenendo comunque la possibilità di continuare a lavorare in modalità smart working. Le attività professionali potranno continuare e anche le Pubbliche Amministrazioni nei modi già individuati da precedenti disposti legislativi in materia.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Tutte le misure si applicano 23 marzo e fino al 3 aprile 2020 prorogando a tale data anche precedenti disposizioni normative in materia.

Le disposizioni del DPCM dovranno essere integrate con le ordinanze ed i provvedimenti regionali e locali più stringenti come ad esempio misure specifiche di contenimento per zone rosse, orari di apertura degli esercizi commerciali consentiti, distanze massime percorribili dalle propria abitazione per talune attività dei cittadini, ecc.

Provvedimenti destinati ai cittadini

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza come previsto in precedenza.

Provvedimenti destinati alle imprese

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (l'elenco dei codici può essere modificato con successivi disposti di legge).

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo nazionale del 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti previa comunicazione al Prefetto

Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto.

1.11. Attività permesse DPCM 22 marzo 2020 Allegato 1

Allegato 1

Ateco Descrizione

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

03 Pesca e acquacoltura

05 Estrazione di carbone

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

- 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
- 17 Fabbricazione di carta
- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
- 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 28.3 fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
- 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili

- j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 80.1 Servizi di vigilanza privata
- 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 82.20.00 Attività dei call center
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

1.12. Persone in quarantena e misure di isolamento fiduciario

La persona interessata deve essere consapevole dell'importanza dei comportamenti che dovrà adottare nell'isolamento domiciliare e delle finalità di questo provvedimento. In particolare deve assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Nota: tutti i provvedimenti specifici da adottare sono comunicati dall'Autorità sanitaria competente. Di seguito si riportano alcune misure di carattere generale a titolo indicativo ed in subordine alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

- Se possibile per la persona contagiata si deve provvedere all'allontanamento dai familiari e dai conviventi in apposite strutture.
- Se possibile la persona interessata deve isolarsi fisicamente anche dai familiari per l'intero periodo della quarantena (per esempio isolando un piano di una casa, una porzione di un

appartamento, dividendo l'area giorno da quella notte, ecc.). Prevedere una "zona filtro" dove lasciare pasti, generi di necessità e altre cose richieste dalla persona contagiata.

- Se questo non è fattibile la persona in quarantena deve dormire, lavarsi e mangiare separata dagli altri familiari, non usare stessi indumenti, asciugami, cuscini e coperte.*
- Nel caso di uso promiscuo del bagno o di altra attività che possa determinare una situazione di rischio la persona malata dovrà portare la mascherina chirurgica e dovranno essere evitati contatti ravvicinati (al di sotto di due metri di distanza) con persone eventualmente presenti in casa che dovranno stare in altre stanze con le porte chiuse.*
- Dopo avere usato il bagno sarà necessario provvedere ad una ventilazione efficace e a una disinfezione accurata.*
- L'assistenza alle persone malate va effettuata con guanti monouso e protezione delle vie respiratorie con FFP2-P3.*

1.13. Obbligo di rimanere a casa

Le persone sottoposte al provvedimento di quarantena o che sono risultate positive al virus non possono muoversi da casa. Vi è quindi il divieto assoluto di allontanarsi dalla dimora da parte di soggetti sottoposti ai provvedimenti di quarantena.

I soggetti in condizione di quarantena avvisano i propri datori di lavoro.

Per i cittadini tutti, non sottoposti al provvedimento di quarantena, vi è l'obbligo assoluto di rimanere in casa salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

In caso di sintomi simil-influenzali o sospetto di contagio non recarsi al pronto soccorso o presso gli ospedali e neanche dal proprio medico curante ma rimanere a casa, telefonare e attendere istruzioni.

Pe le visite mediche, gli interventi e gli accertamenti specialistici programmati va sentito il medico curante per verificare se debbano essere effettuati o se sono prorogabili.

Effettuare gli spostamenti esterni avendo cura di portare l'autodichiarazione.

Le comprovate esigenze lavorative devono essere motivate sulla base delle disposizioni previste dalla normativa vigente e sono molto stringenti.

La spesa di generi alimentari e servizi essenziali deve essere effettuata negli esercizi commerciali di prossimità da un solo componente del nucleo familiare.

È permesso per i genitori separati di stare con i figli secondo le modalità previste dalle autorità di competenza.

È permesso uscire per il deposito dei rifiuti nei contenitori o nelle aree di prossimità assegnate.

È permessa l'uscita con l'animale da compagnia solo per i suoi bisogni fisiologici ed in prossimità della propria abitazione (200 metri al massimo) una sola persona alla volta.

È permessa l'attività motoria singolarmente in prossimità della propria abitazione (200 metri al massimo).

Nota: evitare di intasare le linee telefoniche delle pubbliche amministrazioni, che in questo momento hanno ben altre urgenze, per chiedere: "Cosa posso e non posso fare". Per questo sono presenti le FAQ nei siti istituzionali ma se ci pensiamo un attimo possiamo darci la risposta da soli: se non è un motivo essenziale è obbligatorio rimanere a casa.

Considerazione: è necessario rimanere a casa. È l'unico modo serio e responsabile per aiutare noi stessi e soprattutto gli altri: quelli che sono malati, quelli che hanno più bisogno, i nostri sanitari che ormai sono allo stremo.

1.14. Controlli e sanzioni da parte delle Autorità competenti per chi viola le limitazioni agli spostamenti

I controlli sono effettuati dalle Forze dell'Ordine e prevedono aspetti sanzionatori di rilievo. In caso di inosservanza dei provvedimenti scatta la denuncia.

La posizione diventa particolarmente grave per i soggetti che non osservano il provvedimento di quarantena e si allontanano dalla propria dimora.

Oltre alle sanzioni penali per chi viola le limitazioni agli spostamenti si aggiungono anche quelle della dichiarazione mendace a pubblico ufficiale.

Se i riscontri saranno negativi vi potrà essere la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell'autorità che prevede l'arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica nonché per false dichiarazioni.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Per la dichiarazione mendace il riferimento è l'art 495 c.p. (Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni).

1.15. Comportamento autoresponsabile

Alcune possibili indicazioni in merito:

- In caso di sintomi simil-influenzali o sospetto di contagio non recarsi al pronto soccorso o presso gli ospedali e neanche dal proprio medico curante ma TELEFONARE e attendere istruzioni.
- Acquisire tutti i numeri telefonici disponibili per l'emergenza coronavirus e comprendere come devono essere impiegati.

- In caso di sintomi simil-influenzali (con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C) porsi in auto isolamento (non uscire di casa), avvertire il proprio medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta (nel caso di bambini in casa), Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, l'azienda nella quale si è impiegati e chiamare i numeri a disposizione. I servizi di sanità pubblica provvederanno ad indicare tutte le misure necessarie da adottare.
- Mantenere una corretta distanza di relazione (almeno un metro) ed evitare abbracci e strette di mano (il contagio si trasmette tramite droplet). Evitare ed allontanarsi ad una distanza ben maggiore da chi starnutisce o tossisce.
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (il fazzoletto deve essere riposto in un sacchetto di nylon impermeabile ben chiuso) e gettato in contenitori chiusi.
- Lavarsi spesso e bene le mani, usare soluzione idroalcolica e disinfettare le superfici (serve in quanto sulle superfici il virus può essere presente e ancora attivo e può essere portato alle mucose tramite le mani che si sono contaminate). Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche.
- Evitare di impiegare le lenti a contatto.
- È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del pronto soccorso.
- Arieggiare frequentemente gli ambienti di vita e lavoro.
- Intensificare le misure di pulizia e disinfezione
- Evitare le promiscuità di bicchieri, bottiglie, posate e asciugamani, indumenti.
- Lavare frequentemente (meglio se in lavatrice a caldo) gli indumenti che vanno anche cambiati con frequenza.
- Se sei in grado aiuta i tuoi vicini mantenendo sempre le regole di distanziamento sociale e tutte le disposizioni in merito all'emergenza.
- Potrebbe essere utile al fine di "tracciare i propri contatti" di prendere nota ogni giorno (agenda, registrazione audio smartphone, pc, ecc. dei luoghi frequentati e delle persone incontrate). Trattasi di un'attività semplice e che occupa un minuto al giorno ma particolarmente importante in caso di contagio per l'identificazione rapida dei contatti stretti.
- Per tutti i soggetti suscettibili e asintomatici adottare le misure che sono riportate nel "Decalogo del Ministero della Salute" e nell'allegato del DPCM 08/03/2020.

1.16. Chi contattare

In ordine a qualsiasi necessità in merito non recarsi al pronto soccorso o presso gli ospedali e neanche dal proprio medico curante ma TELEFONARE:

- Per soggetti con sintomi influenzali in atto e con difficoltà respiratorie evidenti chiamare il 112 nelle regioni ove è attivo o il 118 nella Regione del Veneto e nelle altre regioni nelle quali il numero unico non è attivo.
- Contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta (nel caso di bambini in casa), qualora si percepiscano sintomi. In questo caso sarà il medico a decidere la procedura da adottare.
- Per informazioni generali chiamare il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute.
- 800462340 è il numero verde della Regione del Veneto per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria.
- Si ricorda che rimane disponibile anche il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).

1.17. Altre azioni previste dal DPCM 08/03/2020.

- Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.
- Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
- Obbligo di comunicazione di aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio epidemiologico (identificate dall'OMS. La comunicazione va effettuata al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

PARTE SECONDA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON SANITARIE

Introduzione

Sabato 14 marzo 2020, è stato pubblicato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Protocollo contiene le linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio tenendo conto che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

2.1. Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del Protocollo sottoscritto a Roma il 14.03.2020.

L'accordo tra la Regione e le Parti Sociali firmatarie conferma le misure del Protocollo nazionale e definisce l'impegno di garantire la salute e sicurezza di ciascun lavoratore per evitare il rischio di contagio.

Principi fondamentali

- Prosecuzione attività lavorative permesse solamente nelle inderogabili condizioni di la salute e la sicurezza dei lavoratori
- Qualora non possibile riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e ricorso agli ammortizzatori sociali

Impegno delle Parti

- Dare al Protocollo nazionale la massima diffusione e informazione nell'ambito della propria rappresentanza
- Supportare imprese e lavoratori per la sua concreta ed immediata applicazione
- Monitorare congiuntamente, per il periodo dell'emergenza, la corretta e puntuale applicazione del Protocollo Nazionale
- Collaborare tra di loro, e con la Regione per garantirne il rigoroso rispetto
- Valorizzare il protocollo nazionale anche per il tramite degli organismi paritetici bilaterali di settore.

Impegno della Regione del Veneto

- Favorire, supportare e vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e tutela

Le segnalazioni vanno effettuate ai numeri verdi già istituiti dalla Regione del Veneto e dalle Aziende Sanitarie Locali.

I Dipartimenti di Prevenzione e gli SPISAL forniscono informazioni, istruzioni e indicazioni ed effettuano l'attività di vigilanza.

2.2. Obiettivi del Protocollo nazionale

L'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.

2.3. Il processo di valutazione dei rischi e il Protocollo anti-contagio.

Ecco che per la corretta applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio è necessario effettuare un processo di valutazione dei rischi che si traduce in una serie di azioni atte a individuare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate (attenzione è un processo da attuare che non si traduce "tout court" nell'adempimento formale di aggiornare il DVR quanto nell'adozione di un Protocollo anti-contagio).

Lo studio dei protocolli aziendali, che dovranno essere adottati con urgenza, avverrà con la collaborazione dei soggetti deputati alla prevenzione aziendale (in primis RSPP e MC) e favorendo un confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RLST.

Nota: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 07 del 14.03.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.

"In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione."

Si costituisce quindi un Comitato (con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, degli RLS/T) per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione che sia in grado di adeguare con tempestività le misure adottate sulla base dell'evolversi degli eventi.

L'attività del Comitato compresa la consultazione dell'RLS/T e tutte le riunioni e gli incontri periodici sulla sicurezza e salute sul lavoro saranno obbligatoriamente effettuati con gli strumenti di comunicazione a distanza messi a disposizione dall'azienda.

I contributi fattivi di confronto e collaborazione potranno essere realizzati tenendo conto di una serie di elementi quali:

- l'effettiva possibilità di mettere in atto misure anti-contagio nel rispetto delle prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- l'efficacia delle azioni di contrasto e di contenimento della diffusione del virus;
- la concreta applicabilità delle procedure e delle regole proposte e individuate;
- l'urgenza delle azioni da adottare;
- la tutela della salute dei lavoratori con particolare riferimento alle persone che risultino in condizioni di rischio per ipersuscettibilità (es.: disabilità con connotazione di gravità, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, insufficienza renale, pneumopatia cronica).

Attenzione: *le attività lavorative (produttive e professionali) non soggette a provvedimenti sospensivi dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie di contenimento del contagio. Qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria in materia dovrà essere sospesa in parte (aree, reparti, unità locali, ecc.) o completamente l'attività lavorativa.*

2.4. Punti di riferimento indicati dal Protocollo

- 1- Informazione
- 2- Modalità di ingresso in azienda
- 3- Modalità di accesso dei fornitori esterni
- 4- Pulizia e sanificazione in azienda
- 5- Precauzioni igieniche personali
- 6- Dispositivi di protezione individuale
- 7- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)
- 8- Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
- 9- Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- 10- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- 11- Gestione di una persona sintomatica in azienda
- 12- Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
- 13- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

2.5. Aspetti normativi: attività di produzione non soggette a provvedimenti sospensivi e non sanitarie

Il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

Misure organizzative

- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Misure tecniche

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Misure gestionali

- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- siano adottate efficaci azioni di informazione.
- accertarsi che le persone sottoposte al provvedimento di quarantena non accedano ai luoghi di lavoro.

2.6. Principi fondamentali di sicurezza anti-contagio

I principi fondamentali sui quali si fondano le misure di sicurezza anti-contagio che sono emessi dalle Autorità sanitarie competenti e previste nel Protocollo del 14 marzo tenuto conto anche del DPCM 22/03/2020 sono:

- E' consentita esclusivamente l'attività lavorativa individuata ai sensi delle disposizioni di legge
- Valutare se possibile il proseguimento dell'attività in condizioni di sicurezza ed in caso contrario sospendere l'attività.
- Rispettare le disposizioni emesse dalle Autorità verificando quotidianamente l'evolversi della situazione
- Costituzione di un Comitato per lo studio e l'applicazione del Protocollo anti-contagio
- Accertarsi che le persone sottoposte al provvedimento di quarantena non accedano ai luoghi di lavoro.
- Verificare che l'accesso sia consentito ai soggetti in buona salute
- Impedimento e massima riduzione della trasmissione del virus via "droplet" mediante isolamento, distanziamento sociale, riduzione della possibilità di incontri tra persone
- Informazione capillare e costante relativa a corretti comportamenti in materia che dovranno garantire un atteggiamento responsabile e proattivo da parte di tutti
- Isolamento dei soggetti sintomatici e dei relativi contatti stretti con provvedimenti che saranno indicati dall'Autorità sanitaria

- Adozione di misure di corretta prassi igienica da parte di tutti (lavaggio mani, impiego spogliatoi, cambio abiti, utilizzo servizi igienici, ecc.)
- Messa a disposizione di mezzi detergenti e di soluzioni idroalcoliche per le mani
- Ventilazione dei locali al fine di ridurre la trasmissione aerea
- Pulizia e disinfezione dei locali e delle superfici in genere per evitare o ridurre la minima possibilità di trasmissione crociata tramite le mani che possono entrare in contatto con le mucose.
- Sanificazione straordinaria nei casi di necessità
- Impiego di dispositivi di protezione individuale
- Controllo dell'efficacia delle azioni adottate
- Identificazione e rilevazione di non conformità, comportamenti pericolosi o situazioni di pericolo in genere
- Azione correttive da adottare e verifica dell'efficacia delle stesse
- Riesame periodico della situazione con verifica delle azioni adottate, dell'accettabilità delle condizioni verificate e proposte di miglioramento da implementare.

Questi principi rappresentano le direttrici sulle quali andranno contestualizzate le azioni previste dal Protocollo che dovranno essere specifiche per ogni attività, descritte nel dettaglio ed applicate con la massima scrupolosità.

2.7. Provvedimenti aziendali di carattere generale

Alcune possibili indicazioni in merito:

- Verificare che l'azienda sia nelle condizioni di legge per proseguire l'attività (attività permesse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza)
- Rispettare le disposizioni emesse dalle Autorità verificando quotidianamente l'evolversi della situazione
- Accertarsi che le persone sottoposte al provvedimento di quarantena ed i familiari conviventi non possono muoversi da casa.
- Sospendere l'attività lavorativa in tutto o in parte se non rispetta i requisiti di sicurezza anti-contagio.
- Costituire un Comitato che possa seguire costantemente la situazione e intraprendere con urgenza le misure da adottare.
- Sospendere le attività non strettamente necessarie
- Disporre la chiusura di tutti i reparti non indispensabili o diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza
- Riesaminare l'organizzazione del lavoro e i processi di prevenzione aziendale.
- Organizzare il lavoro ipotizzando turni e scaglioni
- Comunicare a lavoratori, fornitori e clienti che in caso di sintomi influenzali o di contatti stretti con persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena di attuare le procedure previste per l'auto isolamento, di effettuare la comunicazione in azienda (che andrà inviata a cura del datore di lavoro anche al medico competente) e alle Autorità preposte via telefono con i numeri appositamente attivati, di avvisare il proprio medico curante e di attendere notizie in merito.

- Informare che l'autocontrollo dei sintomi influenzali deve essere effettuato tutti i giorni dal lavoratore e da tutti i soggetti che entrano in azienda a qualsiasi titolo e che nel caso di presenza degli stessi è doveroso porsi in autoisolamento, non venire in azienda, informare l'azienda (che provvederà a comunicarlo al medico competente), contattare il proprio medico curante ed attendere notizie in merito. Inoltre a seconda della situazione rilevata dovrà contattare i numeri di intervento che sono stati appositamente attivati.
- Effettuare una corretta attività d'informazione sulle misure generali e specifiche da adottare che deve arrivare in modo capillare a lavoratori, clienti e fornitori.
- Adottare misure di comunicazione efficaci (segnaletica, totem, messaggi video, opuscoli informativi, ecc.) per illustrare i comportamenti da adottare e per le istruzioni relative alle misure di corretta prassi igienica.
- Mantenere uno stretto contatto con il medico competente al fine di comunicare ogni aspetto del quale il datore di lavoro sia venuto a conoscenza e di valutare ogni criticità che potesse emergere relativa agli aspetti evidenti dello stato di salute o ai comportamenti delle persone presenti in azienda.
- Disinfettare quotidianamente le superfici di lavoro.
- Arieggiare periodicamente gli ambienti di lavoro durante la giornata.
- Mettere a disposizione dispenser di disinfettanti a base idroalcolica.
- Informare correttamente in merito alla necessità di lavarsi le mani e come farlo nel modo adeguato.
- Consegnare ed esigere l'impiego di DPI specifici qualora necessario e comunque sempre nel caso di impossibilità per talune operazioni di mantenere distanza interpersonali superiori a un metro.
- Consegnare i DPI (guanti, tuta, mascherine, occhiali/visiera) agli addetti al primo soccorso, alle persone impegnate nella rilevazione delle temperature, agli addetti alle pulizie, agli addetti alle operazioni di gestione dei flussi e di controllo e in tutti i casi nei quali vi possa essere una esposizione al rischio di contagio.
- Informare e formare in merito all'impiego dei DPI specifici.
- Ricorrere alle seguenti azioni per ridurre il rischio di trasmissione del virus. In via indicativa queste misure possono includere:
 - sospensione di alcune tipologie di attività che possano verificarsi particolarmente a rischio”;
 - riduzione della frequenza dei contatti impiegando strumenti telematici;
 - effettuazione di attività didattiche in modalità e-learning;
 - adozione di un sistema di registrazione delle persone che entrano nella sede;
 - orario di lavoro flessibile;
 - adozione di politiche di congedi e/o ferie flessibili;
 - lavoro in remoto (telelavoro, lavoro agile, smart working e similari).
- Effettuare un'attività di controllo in merito alle azioni adottate.
- Riesaminare il processo sulla base dell'evolversi della situazione.

2.8. Organizzazione aziendale anti-contagio

Le azioni ed i provvedimenti che potranno essere intrapresi sono:

- Divieto di effettuare riunioni in presenza
- Divieto di trasferte e viaggi di lavoro
- Divieto di effettuazione e partecipazione a eventi e manifestazioni
- Divieto di effettuazione di corsi in presenza
- Utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie e congedi
- Impiego smart working
- Chiusura reparti non operativi e nei quali possano essere attuate misure in remoto (mantenendo attive le misure di sicurezza intrinseca)
- Rimodulazione delle postazioni di lavoro per garantire le distanze di sicurezza. Nei luoghi di lavoro aumentare la distanza a due metri al fine di meglio garantire le misure di sicurezza e prevedere segnalazioni a pavimento.
- Rimodulazione dei livelli produttivi e adozione nuove metodologie che garantiscano possibilità di lavoro per scaglioni e con turnazioni (predisponendo anche un orario differenziato) con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- Studio di un orario differenziato
- Ridurre per quanto possibile il personale presente mantenendo sempre attive tutte le misure di sicurezza stabilite dalle procedure e dal piano di emergenza anche con riferimento agli addetti alla lotta antincendio, gestione dell'emergenza e primo soccorso
- Divieto di impiego degli ascensori che dovranno essere destinati solo a casi inderogabili e con una persona alla volta.

Gli obiettivi della turnazione si concretizzano nella riduzione del numero delle persone presenti nelle postazioni di lavoro, in ingresso, in uscita, negli spazi comuni, nelle aree ristoro, nei servizi igienico assistenziali al fine di minimizzare le occasioni di incontro e garantire sempre le distanze di sicurezza.

L'orario potrà prevedere pause che consentono l'utilizzo scaglionato della mensa quando non si ricorra alla chiusura della stessa per motivi di sicurezza predisponendo servizi alternativi

Si fa presente che è opportuno prevedere percorsi separati per lavoratori di turni diversi in modo da permettere operazioni di pulizia e disinfezione periodica e lo stesso dicasi per l'impiego dei servizi igienici (compresi gli spogliatoi) e per le aree ristoro.

Queste misure sono da ritenersi obbligatorie per tutti i soggetti esterni (fornitori di varia natura)

L'attività dovrà garantire la presenza di detergente per le mani, di soluzioni idroalcoliche, di prodotti per la pulizia e la disinfezione di locali e superfici in genere e dei DPI con particolare riferimento alle vie respiratorie in tutti i casi nei quali si renda necessario.

La mancanza di queste misure rende non accettabili le misure anti-contagio ed impone una sospensione delle attività o di loro parti.

Risulta quindi fondamentale prevedere un corretto approvvigionamento delle forniture in parola.

2.9. Misure organizzative specifiche

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere ridotti al minimo indispensabile.

Evitare l'accesso di persone a reparti diversi non di competenza ma provvedere con chiamate via radio/telefono.

Lasciare in consegna materiali, attrezzature e documenti in apposite aree segnalate al confine delle aree di competenza evitando gli incontri tra persone.

Identificare postazioni di lavoro che garantiscano possibilmente distanze di sicurezza di due metri con segnalazioni a pavimento.

In tutti i luoghi dove vi possono essere assembramenti (lavoro, ristoro, servizi igienico assistenziali) se possibile delimitare le distanze di sicurezza mediante segnalazioni a pavimento.

Prevedere, d'accordo con le rappresentanze sindacali ovvero RLS/T e con la consultazione del medico competente, di poter sospendere l'impiego delle docce aziendali al fine di organizzare la permanenza negli spogliatoi per il tempo necessario ad un cambio rapido degli indumenti da lavoro prevedendo turnazioni, scaglioni ed accessi differenziati. Se possibile sospendere anche l'impiego degli spogliatoi.

Se possibile evitare l'uso promiscuo delle attrezzature aziendali, di mezzi di sollevamento e trasporto e di veicoli. Prevedere in questi casi opportune misure igieniche da adottare anche con disinfezione di superfici, tastiere, pulsantiere, volante, cambio, leve, ecc. mettendo a disposizione prodotti e DPI necessari. Queste misure sono vevolevoli per qualsiasi postazione lavorativa che possa essere utilizzate da persone diverse.

Non sono ammesse uscite dal lavoro con mezzi aziendali se non per urgenti e inderogabili necessità produttive.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Nei casi di necessità ed urgenza ed in mancanza di collegamento a distanza gestire una conferenza call telefonica o comunicazioni via radio. Se anche questo non è possibile garantire distanze di sicurezza, aerazione dei locali e pulizia e sanificazione di locali, arredi e superfici

Impiego obbligatorio di mascherine protettive a tutti i lavoratori per i quali non è possibile garantire il rispetto della distanza di un metro.

2.10. Gestione spazi comuni

L'accesso e l'utilizzo degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.) deve essere prevedere le seguenti misure:

- accesso scaglionato in modo da garantire sempre la possibilità di mantenere la distanza di almeno un metro;
- tempo di impiego ridotto al minimo indispensabile;

- previsione di una ventilazione naturale continua dei locali senza creare fastidiose correnti d'aria;
- pulizia giornaliera e sanificazione periodica con appositi detergenti di locali, arredi e attrezzature;
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

2.11. Azioni di informazione

Quando viene effettuata un'attività informativa o viene data una disposizione affinché possa essere efficacemente compresa e garantire un comportamento corretto deve essere spiegata, bisogna essere chiari del perché, delle finalità e degli obiettivi. Dire che è obbligatoria serve a poco al fine dell'adozione. I comportamenti di responsabilità prevedono la comprensione degli argomenti e il convincimento che quello che facciamo è corretto e ha un senso.

Adottare azioni efficaci di informazione circa le disposizioni delle Autorità a chiunque entri in azienda (cartellonistica nei luoghi maggiormente visibili, distribuzione depliant, attività di presidio informativo in ingresso con persone anche con funzioni di controllo, invio documentazione via mail, predisposizione video, impiego totem, messaggistica, ecc. anche con azioni sinergiche e coordinate tra loro).

In particolare, le informazioni riguardano le seguenti azioni che dovranno essere adottate da tutti:

- Le persone sottoposte al provvedimento di quarantena non possono muoversi da casa;
- rimanere a casa in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e chiamare il proprio medico di famiglia, l'autorità sanitaria e avvertire l'azienda presso la quale si lavora;
- rimanere a casa in caso di sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia, l'autorità sanitaria e avvertire l'azienda presso la quale si lavora;
- rimanere a casa in caso di sintomi simil-influenzali dei familiari conviventi e chiamare il proprio medico di famiglia, l'autorità sanitaria e avvertire l'azienda presso la quale si lavora;
- monitorare ogni mattina il proprio stato di salute e quello dei propri familiari conviventi prima di recarsi al lavoro e di uscire di casa per i soli aspetti permessi dai provvedimenti di legge in materia;
- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

Nota: *comunicare a lavoratori, fornitori e clienti che in caso di sintomi influenzali o di contatti stretti con persone sottoposte ai provvedimenti di quarantena di attuare le procedure previste per l'auto isolamento, di effettuare la comunicazione in azienda (che andrà inviata a cura del datore di lavoro anche al medico competente) e alle Autorità preposte via telefono con i numeri appositamente attivati, di avvisare il proprio medico curante e di attendere notizie in merito.*

2.12. Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (impiegare apparecchiature che consentano di mantenere una distanza di sicurezza) secondo opportune misure di sicurezza e disposizioni sulla privacy.

Nel caso di rilevazione della temperatura corporea superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Da notare che oltre alla rilevazione della temperatura vi possono essere anche altri sintomi che possono far rilevare una manifesta condizione di alterazione dello stato di salute (tosse persistente, raffreddore copioso, ecc.) e per i quali andranno effettuate tutte le valutazioni del caso.

La rilevazione della temperatura dovrà avvenire con modalità tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori.

I soggetti che effettuano la rilevazione della temperatura devono essere in ottime condizioni di salute, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e dotati di opportuni DPC e DPI a seconda dei casi di specie (es.: postazioni con schermi separatori in materiale plastico trasparente che permettano di effettuare le indagini in condizioni di sicurezza, guanti monouso in nitrile/vinile, APVR FFP2/3, visiera, camice o tuta monouso, ecc.).

Questo provvedimento può essere esercitato anche nei confronti di soggetti diversi (fornitori, clienti, consulenti) qualora queste misure siano ritenute significative.

Queste misure devono essere intese come complementari e non sostitutive rispetto ad una efficace azione di informazione tale da assicurare un comportamento responsabile e proattivo del cittadino-lavoratore.

Tutti devono essere informati che in caso di malessere con febbre o tosse durante il percorso per arrivare al lavoro o qualora la situazione venga rilevata prima dell'ingresso in azienda (es. controllo della temperatura) di non recarsi presso il pronto soccorso dell'ospedale, o nell'infermeria dell'azienda ovvero all'interno dei luoghi di lavoro ma di rimanere isolati (a questo proposito può essere utile predisporre un'area esterna coperta o un locale isolato adibito allo scopo es.: gazebo, box servizi/spogliatoi cantieri, ecc.) e di chiamare tempestivamente il proprio medico curante, l'Autorità sanitaria e seguire le indicazioni che saranno fornite.

Deve essere evitato in ogni modo il rischio di assembramento in ingresso ed in uscita dall'azienda prevedendo anche orari differenziati e per gruppi di lavoratori sulla base di opportune modalità di organizzazione del lavoro e se possibile di percorsi separati.

Gli orari differenziati permettono anche di evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Laddove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Evitare code assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza in entrata ed in uscita dall'azienda anche durante le operazioni di timbratura.

2.13. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Va interdetto l'accesso ai locali aziendali da parte di visitatori, consulenti e clienti con i quali potrà essere intrattenuta l'attività in remoto.

Tutti i soggetti esterni che hanno accesso all'azienda dovranno essere controllati, verificati per lo stato di salute generale e registrati.

Le attività di lavori, servizi e forniture effettuati con imprese con contratto d'appalto e d'opera dovranno essere ridotte a quelle strettamente necessarie agli aspetti produttivi e ad esigenze di sicurezza valutando opportunamente di prorogare quanto non effettivamente necessario.

Nelle attività produttive permesse possono essere considerate indispensabili come necessarie ai fini della sicurezza le attività di manutenzione, verifica e controllo di macchine impianti ed attrezzature quando possano far rilevare condizioni di criticità e di pericolo grave e imminente, di interventi urgenti di messa in sicurezza di aree ed impianti, interventi di natura ambientale non prorogabili, attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, ecc.).

Tutte le misure anti-contagio messe in atto dall'azienda unitamente ad un'azione di reciproca informazione e coordinamento dovranno essere adottate da tutti i fornitori.

Per l'accesso di fornitori esterni nei soli casi residuali ammessi (che dovranno essere in buono stato di salute ed opportunamente informati in merito alle principali misure da adottare in questo senso) vanno individuate, comunicate e fatte osservare idonee procedure di ingresso, transito e uscita realizzate con l'obiettivo di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Gli ingressi in azienda di queste persone devono essere diversi così come i percorsi. Pacchi, consegne di varia natura, e materiali vanno lasciati in apposite aree esterne segnalate in modo da essere portati all'interno dell'azienda dai lavoratori appositamente incaricati allo scopo.

Il distanziamento operativo potrà avvenire con misure tecniche, organizzative e gestionali sia temporali che spaziali.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro (se possibile adottare sempre i due metri come distanza di sicurezza) ed essere provvisto dei DPI.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati (es.. servizi igienici mobili per cantieri comprensivi di lavandini con acqua corrente, detersivi per le mani e carta asciugamani a perdere), prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Per i servizi navetta organizzati dalle aziende vanno garantite le misure di sicurezza per autisti e lavoratori (igienizzazione dei mezzi, salita solo dal retro, distanza di sicurezza di almeno un metro, uso DPI, ecc.).

Le stesse norme vanno applicate alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

2.14. Misure tecniche: alcuni suggerimenti

Come misure tecniche di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro è possibile prevedere:

- Zone filtro di deposito dei materiali senza la necessità di incontro delle persone
- Pannelli distanziatori per ambienti di lavoro e di passaggio
- Schermi in materiale plastico trasparente per isolare aree e postazioni di lavoro
- Percorsi separati, separazioni in cartongesso, ecc.
- Garantire l'efficacia delle misure di isolamento e di impedimento della trasmissione del contagio via aerea mediante sistemi di ventilazione.
- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell'aria.

2.15. Pulizia e sanificazione in azienda

Deve essere prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica e straordinaria dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago secondo opportuni protocolli aziendali.

I prodotti impiegati e le metodologie adottate dovranno essere tali da garantire l'efficacia delle operazioni di disinfezione.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle superfici devono avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e durante il lavoro per operazioni periodiche ma in modo tale da non creare situazioni di rischio per le persone.

Le operazioni di pulizia e sanificazione delle postazioni di lavoro e delle attrezzature vanno condotte dagli stessi lavoratori che le impiegano dopo l'uso o alla fine del turno di lavoro a seconda dei casi.

Per la pulizia e la sanificazione nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali dovrà essere attuata una procedura specifica come da indicazioni del Ministero della Salute, rif. Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 (si veda parte specifica del presente elaborato).

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti e disinfettanti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, corrimani, maniglie, tastiere, superfici dei servizi igienici, arredi, ecc.).

La timbratrice deve essere soggetta a disinfezione periodica nell'arco della giornata con particolare riferimento all'ingresso, all'uscita di tutti i turni.

Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

Provvedere ad una adeguata ventilazione naturale degli ambienti di lavoro.

Nota: art. 64 DL 17 marzo 2020, n. 18. (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2.16. Disinfettare le superfici

La disinfezione delle superfici risulta un elemento di prevenzione basilare della trasmissione di un agente biologico (in questo caso sono le mani che entrano in contatto con le superfici il veicolo che potrebbe portare il contagio alle mucose quali occhi, naso e bocca).

Si fa presente che un processo di disinfezione è efficace solo su una superficie pulita quindi è basilare l'attività di disincrostazione, detersione e risciacquo prima dell'attività di disinfezione vera e propria

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'ISS può essere effettuata con prodotti a base di soluzioni di ipoclorito di sodio con concentrazioni 0,1-1 % a seconda dei casi (candeggina diluita opportunamente in acqua). Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

La disinfezione è efficace quando sono rispettati dosaggi, quantità e tempo di contatto (un disinfettante affinché possa svolgere la sua azione necessita di un tempo minimo di alcuni minuti almeno in quanto non esiste un effetto "immediato"). Per i disinfettanti questi elementi sono rilevabili dalla scheda tecnica del prodotto impiegato.

Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Regole di sicurezza chimica

Ogni attività dovrà essere effettuata con le doverose misure previste dalla scheda dati di sicurezza e bisogna sempre ricordare di non miscelare mai prodotti diversi se non espressamente previsto da una procedura o da una scheda tecnica in quanto in molte occasioni questi sono incompatibili tra loro e possono dar luogo a pericolose reazioni chimiche.

Da evitare sempre di mettere insieme candeggina e disincrostanti acidi, alcool etilico e candeggina, alcool etilico e disincrostanti acidi e altre miscele non ammesse (vedi scheda dati di sicurezza). Queste miscele tra prodotti definiti chimicamente incompatibili sviluppano agenti particolarmente pericolosi e tossici in forma gassosa (talvolta anche in modo violento) che costituiscono un rischio incidentale particolarmente significativo.

2.17. Precauzioni igieniche personali

Devono essere adottate da parte di tutti corrette misure di prassi igienica.

Assicurare quotidianamente la disponibilità di detergenti e di mezzi per asciugarsi nonché e qualora possibile, sulla base delle procedure aziendali previste in merito, anche dispenser con un disinfettante a base idroalcolica (concentrazione di alcool di circa il 70%). Il prodotto igienizzante per le mani dovrebbe essere anche posizionato presso gli ingressi e le uscite aziendali.

A questo proposito è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (Guide to Local Production:WHO-recommended Handrub Formulations che si allegano al presente elaborato. https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Ogni aspetto preparativo deve seguire attentamente le regole fondamentali di sicurezza chimica.

2.18. Lavarsi le mani

Lavarsi le mani con acqua e sapone o detergente spesso e bene (per almeno 40/60 secondi, frizionando palmo/palmo e palmo/dorso anche intrecciando le dita) durante la giornata, dopo avere toccato varie superfici soprattutto in ambienti esterni (luoghi di lavoro, stazioni, supermercati, treni autobus, ecc.) e sempre prima di portarle alla bocca ad esempio per mangiare, prendere una sigaretta, scartare una caramella, ecc.

Qualora l'acqua non sia disponibile evitare di toccarsi naso, bocca e occhi ed evitare il contatto diretto di alimenti con le mani sporche dopo aver toccato superfici diverse (lavarsi le mani appena possibile).

In mancanza d'acqua e sapone o detergente per le mani è possibile impiegare un disinfettante a base idroalcolica (concentrazione di alcool 70% ca). Va applicato su mani asciutte leggendo le istruzioni e attendendo che si asciughi almeno 60 secondi sulle mani. In questo caso non risciacquare con acqua.

Nota: *il lavaggio assiduo e frequente delle mani unitamente all'impiego di soluzioni idroalcoliche rende secca e fragile la pelle riducendo ed alterando la naturale barriera idrolipidica e determinando possibili screpolature. Si raccomanda di mantenere la pelle ben idratata usando creme idratanti ed emollienti.*

2.19. Dispositivi di protezione individuale

Qualora non sia possibile adottare misure organizzative tali da permettere il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone dovranno essere adottati i DPI necessari sulla base delle condizioni operative quali APVR, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Qualora le misure organizzative non diano sufficiente garanzia del rispetto delle misure di sicurezza e non siano disponibili i DPI l'attività lavorativa va sospesa.

Si fa presente che l'adozione dei DPI, soprattutto quelli di protezione delle vie respiratorie, sono di fondamentale importanza tuttavia purtroppo sono difficilmente reperibili in commercio.

Per questi motivi:

- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

Nota: per quanto riguarda l'emergenza COVID-19 (Corona Virus Disease - anno 2019), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

Guanti

I guanti monouso, generalmente in vinile/nitrile, se non vi sono altre e particolari necessità, vanno impiegati nel caso di soggetti che possono essere esposti al rischio. È importante far presente che un uso non corretto dei guanti potrebbe costituire un elemento di rischio aggiuntivo. Infatti i guanti devono essere tolti secondo una specifica procedura nelle aree a rischio e non devono essere portati al di fuori di tali aree innescando in questo modo fenomeni di contaminazione crociata e aumentando la possibilità di diffusione del contagio. Verificare la necessità e la procedura, a seconda dei casi, di impiego di due paia di guanti uno sopra l'altro.

Nota: anche quando si utilizzano i DPI vanno possibilmente adottate tutte le misure comportamentali anti-contagio ed in primis il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.

2.20. Eventi e formazione

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Mancato aggiornamento della formazione in materia di SSL

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Nota: Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 07 del 14.03.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.

"Si evidenzia, infine, che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2020 richiamato in premessa, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

A tal proposito, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce."

2.21. Sorveglianza sanitaria e medico competente

Nella gestione della prevenzione da contagio ed in tutte le misure aziendali che ne derivano il medico competente svolge un ruolo centrale.

È importante che venga coinvolto nel Comitato e collabora attivamente con il datore di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza nell'individuazione delle strategie da mettere in atto integrando e proponendo tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti.

Il medico competente dovrà essere consultato in merito alle procedure e alle misure di tutela delle persone ipersuscettibili, con patologie attuali o pregresse e particolarmente fragili secondo le vigenti disposizioni in materia di privacy. Queste misure possono prevedere ferie, congedi, permessi, l'allontanamento dall'attività lavorativa in presenza con attività di lavoro agile e ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

Nota: secondo il Protocollo il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente assume un ruolo di riferimento anche in tutti i casi di tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere per le quali viene previsto l'allontanamento dall'attività lavorativa in presenza con attività di lavoro agile e ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

Nota: tutte le riunioni e le azioni di formazione si svolgono con strumenti telematici a distanza.

E' coinvolto nella segnalazione di casi di contagio di lavoratori, di destinatari di provvedimenti di quarantena, nella misure di distanziamento sociale, nei protocolli di pulizia, disinfezione e sanificazione, nelle attività di informazione relative ai corretti comportamenti da adottare, all'individuazione dei DPI idonei alle diverse attività aziendali e al particolare riferimento alle misure che devono essere adottate per un corretto impiego degli stessi da parte dei lavoratori.

Nota: *Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 07 del 14.03.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.*

"La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l'individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell'isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi."

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria è necessario riferirsi al medico competente e al protocollo sanitario.

Nota: *secondo il Protocollo la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).*

- *vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia*
- *la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.*

Nota: *Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 07 del 14.03.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO.*

"La sorveglianza sanitaria è prevista da una specifica normativa nazionale; ai sensi dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell'epidemia in atto, si ritiene opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale.

Vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa dell'attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.

D'altra parte, si evidenzia che il numero delle visite periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo indispensabile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale, l'incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.."

Per le specifiche misure di contenimento del contagio che devono essere implementate durante la sorveglianza sanitaria il medico competente dovrà adottare e far adottare (ai diversi soggetti destinatari) tutte le misure necessarie previste dalle disposizioni legislative vigenti, dalle linee guida e dalle raccomandazioni in materia.

2.22. Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse deve farlo presente al responsabile diretto e dirigersi in modo autonomo presso un'area predisposta per l'isolamento in attesa delle indicazioni che verranno fornite dall'autorità sanitaria.

Il supporto potrà essere garantito da lavoratori adeguatamente informati (addetti PS) muniti dei DPI necessari (guanti, occhiali, tuta, visiera, maschera FFP2/3) che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza. Il soggetto dovrà essere invitato a misurarsi la febbre con termometro presente in azienda oppure impiegare un termo scanner se in possesso.

E' opportuno individuare un locale dove permettere l'isolamento dei soggetti sintomatici in attesa delle indicazioni che verranno fornite dall'autorità sanitaria.

Questo locale non è consigliabile che sia l'infermeria, la sala ristoro, la mensa o altri locali nei quali le persone sono normalmente presenti o che possono essere impiegati dai lavoratori.

Potrebbe essere utile ricavare una stanza vuota ed isolata preferibilmente con accesso dall'esterno (è anche semplice da disinfettare dopo la permanenza del soggetto sintomatico) oppure montare una tenda o un gazebo esterno.

Per la gestione della persona sintomatica riferirsi alle indicazioni che verranno fornite dall'autorità sanitaria anche per quanto riguarda il ritorno a casa (condizioni di salute, rischio contagio in caso di impiego di mezzi pubblici, ecc.). A seconda dello stato di salute l'autorità sanitaria potrebbe far intervenire l'ambulanza.

Si dovrà procedere all'isolamento in area diversa anche delle altre persone presenti nel luogo di lavoro del soggetto sintomatico.

Questa informazione deve essere comunicata immediatamente all'ufficio del personale dal responsabile diretto che ha preso in carico la situazione. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e ad adottare le misure che saranno comunicate dalle autorità sanitarie.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

2.23. Azioni di supervisione e controllo

Oltre ai provvedimenti adottati dal Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione (con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dell'RLS/T), la vigilanza dovrà essere prevista con continuità tramite preposti e lavoratori in una logica di "peer education".

Trattasi delle azioni continue e costanti in questo senso che dovrà predisporre l'azienda anche tramite i soggetti preposti. Queste persone infatti hanno una evidente condizione di prossimità e possono essere coinvolti, informati, formati e motivati all'adozione di misure di vigilanza e controllo del rispetto delle procedure aziendali messe in atto.

Nota: tutte le riunioni e le azioni di formazione si svolgono con strumenti telematici a distanza.

2.24. Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro anche in merito all'applicazione di queste specifiche misure viene effettuata dagli SPISAL "Servizi Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro" delle Aziende ULSS.

I sopralluoghi saranno volti alla verifica dell'adozione delle misure di contrasto al contagio di natura tecnica, organizzativa e gestionale che sono conseguenza della predisposizione dei protocolli di sicurezza e delle procedure che li caratterizzano.

Oltre alla vigilanza gli SPISAL caratterizzano le loro attività anche per le misure di promozione, informazione, assistenza nei confronti di imprese e lavoratori e questi elementi sono di primaria importanza soprattutto nella gestione di questa emergenza.

Le azioni possono declinarsi anche con campagne di prevenzione all'interno delle aziende per supportare le imprese a fronteggiare adeguatamente l'emergenza Coronavirus.

PARTE TERZA – LINEE GUIDA PER IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

3.1. Autotrasporto merci

Per la particolarità del settore dei trasporti e della logistica, in aggiunta alle disposizioni già indicate nel Protocollo di carattere generale valido per tutte le categorie, sono state definite ulteriori misure nell'ambito di un documento siglato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e dalle Parti Sociali.

Per il settore dell'autotrasporto merci relativo all'artigianato le misure più significative si concretizzano nelle seguenti:

- *La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).*
- *Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.*
- *Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.*
- *Informazione sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.*
- *Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.*
- *Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.*
- *Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.*
- *Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.*

PARTE QUARTA – APPROFONDIMENTI TEMATICI

4.1. Lavaggio delle mani

Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base alcolica. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti.

1. Bagna bene le mani con l'acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

Fonte: [Ministero della Salute](#)

4.2. Produzione soluzione idroalcolica per le mani

METHOD: 10-LITRE PREPARATIONS

These can be prepared in 10-litre glass or plastic bottles with screw-threaded stoppers.

Recommended amounts of products:

FORMULATION 1	FORMULATION 2
<ul style="list-style-type: none"> • Ethanol 96%: 8333 ml • Hydrogen peroxide 3%: 417 ml • Glycerol 98%: 145 ml 	<ul style="list-style-type: none"> • Isopropyl alcohol 99.8%: 7515 ml • Hydrogen peroxide 3%: 417 ml • Glycerol 98%: 145 ml

Fonte: OMS

- Ogni azione deve essere effettuata da persone che ne abbiano la professionalità necessaria, con le procedure previste per queste preparazione e seguendo tutte le misure di sicurezza necessarie.
- Osservare tutte le misure individuate nella scheda dati sicurezza SDS delle sostanze impiegate.
- Etichettare correttamente ogni contenitore di prodotto.

4.3. Efficacia delle azioni d'informazione

Ormai ben sappiamo come il fattore umano è centrale negli aspetti di salute e sicurezza e quindi come possiamo non vedere in questo un elemento fondamentale della prevenzione rispetto alla trasmissione di un contagio.

Informare correttamente lavoratori e imprese significa informare direttamente una parte ma indirettamente anche altri cittadini in una logica di diffusione delle corrette prassi comportamentali anche al di fuori degli ambienti di lavoro.

Ma dobbiamo ricordare che informare in modo efficace non è semplice. Infatti necessita di argomentazioni chiare, di tecniche appropriate, di credibilità della fonte, di diffusione capillare e di continuità d'azione.

Un'informazione diventa efficace non solo se vengono indicate le regole ma se vengono fornite le motivazioni affinché ognuno adotti consapevolmente il comportamento richiesto anche conoscendo quali possono essere le conseguenze gravissime di un atteggiamento sbagliato.

Oggi, come non mai, è necessario adottare comportamenti corretti, consapevoli e responsabili da parti di tutti. Comportamenti che servono a garantire la salute propria e degli altri in quanto siamo tutti più che mai dipendenti l'uno dall'altro e questo non possiamo che farlo insieme.

In questa informazione la centralità della persona è fondamentale in un interesse collettivo e condiviso che deve essere in grado di superare qualsiasi divisione.

Si tratta di informare con serietà, professionalità e competenza cercando di infondere consapevolezza e fiducia ed evitando qualsiasi situazione che possa determinare una condizione di panico.

Alcune possibili indicazioni in merito:

- 1) Motivare all'adozione di corrette misure comportamentali definendo la gravità della situazione e la necessità di intraprendere azioni consapevoli e responsabili da parte di ognuno di noi.
- 2) Far comprendere che portare il contagio in un ospedale, anche se in modo inconsapevole, costituisce un'azione di particolare gravità.
- 3) Far acquisire la consapevolezza da parte di ognuno che stiamo vivendo una situazione unica e straordinaria e che questa è la situazione più, grave di sanità pubblica che questo Paese abbia fronteggiato.
- 4) Far comprendere le modalità e la rapidità particolarmente elevata della diffusione del contagio.
- 5) Far comprendere che l'estensione del contagio a un numero particolarmente elevato di persone può determinare una condizione di grave criticità delle strutture sanitarie che si possono ritrovare sotto organico e mancanti delle risorse strumentali necessarie alla gestione dell'emergenza (personale specializzato, posti letto e unità di rianimazione) compromettendo in questo modo anche altri aspetti di cura.
- 6) Far comprendere che ogni singolo contributo è importante per la collettività. Questa sfida si vince tutti insieme.
- 7) Far comprendere che le azioni adottate a livello governativo sono assolutamente necessarie. La mancanza di queste azioni anche se particolarmente drastiche determina situazioni ben peggiori. Per non rendere vane queste azioni dobbiamo garantire tutti comportamento responsabile.
- 8) Evitare polemiche inutili che in questo momento sono particolarmente dannose.
- 9) Considerare che le richieste che ci vengono effettuate e le eventuali restrizioni che ne conseguono sono ben tollerabili soprattutto se paragonate ad alternative ben peggiori.

- 10) Far comprendere l'importanza delle azioni di responsabilità relative alla valutazione del proprio stato di salute, alle misure di auto isolamento, ai contatti con altre persone, alle comunicazioni da effettuare in azienda, alle chiamate al proprio medico curante, ai pediatri, agli operatori e servizi di sanità pubblica, ecc.
- 11) Far comprendere l'importanza di nuove modalità di relazione (evitare strette di mano, evitare abbracci e mantenere una distanza di relazione di almeno un metro) e che l'adozione delle stesse oggi non significa distacco bensì rispetto, senso civico e anche affetto.
- 12) Far comprendere l'importanza di rimanere a casa
- 13) Contattare quotidianamente la persona in isolamento fiduciario per fare sentire vicinanza dell'azienda e dei colleghi.
- 14) Pensare a campagne informative interne e misure di valorizzazione delle azioni di prevenzione.
- 15) Proporre percorsi di formazione, di approfondimento e di creazione di leadership in prevenzione specifica per queste tematiche all'interno dell'azienda.

Nota: *informare correttamente significa far comprendere, spiegare, motivare, infondere fiducia ed evitare qualsiasi situazione che generi confusione o peggio panico.*

4.4. Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono

1. La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
2. Chi l'assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.
3. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.
4. Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.
5. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
6. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati.
7. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani.
8. Se non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale detergente con acqua.
9. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine utilizzando guanti monouso.
10. L'allattamento al seno è consentito, purché la madre indossi una mascherina e adotti tutte le norme di igiene delle mani già descritte
11. Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto, posizionati all'interno della stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti.
12. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l'accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell'indifferenziata.

13. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. Non agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e indumenti.
14. Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, biancheria da letto, ecc.
15. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica).
16. Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto del malato.
17. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente.
18. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un'infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la guardia medica o i numeri regionali.
19. Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria designata; chiamare un'ambulanza o trasportare il malato in un'auto privata e, se possibile, aprire i finestrini del veicolo.
20. La persona malata dovrebbe indossare una mascherina chirurgica per recarsi nella struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.
21. Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve essere pulita e disinfettata usando un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%.

Fonte OMS e ISS •10 marzo 2020 (revisione n. 1 del 12 marzo 2020) - A cura del Gruppo ISS "Comunicazione Nuovo Coronavirus".

4.5. Pulizia e sanificazione nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (soluzioni 0,1-0,5 %) dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici e anche dopo l'impiego degli stessi, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Fonte Circolare Ministero della Salute 22/02/2020

Nota: *ulteriori misure di protezione delle vie respiratori (maschere con filtro specifico) e di protezione del corpo intero (tute di protezione da agenti chimici e biologici) vanno implementate sulla base della tipologia dell'esposizione e dei prodotti chimici impiegati.*

Alcool etilico

L'alcool etilico (nome chimico etanolo) è una sostanza chimica dalla formula $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, caratterizzata dal gruppo funzionale $-\text{OH}$ degli alcoli definito ossidrile, che si presenta allo stato liquido alla temperatura e pressione "normali".

È infiammabile, ha caratteristiche di solvente, è ben miscibile con l'acqua ed evapora con facilità. L'alcool presente in commercio come solvente (e impiegabile nelle operazioni di disinfezione) è trattato con un denaturante che contiene una sostanza colorante che fa assumere il classico colore rosa all'alcool "denaturato" proprio perché sia immediatamente distinguibile (in quanto l'etanolo è un liquido incolore). Questo trattamento determina una elevata tossicità per ingestione e quindi l'impossibilità dell'alcool etilico "denaturato" di essere impiegato per uso alimentare.

L'etanolo è in grado di modificare la struttura chimica delle proteine citoplasmatiche delle cellule di una serie di virus e batteri danneggiandole e consentendo un'attività germicida. Questo processo viene definito di "denaturazione delle proteine" e determina la perdita della funzione biologica di queste molecole (questo effetto non è possibile in alcune spore in quanto sono resistenti a questo trattamento e quindi l'etanolo non ha attività sporicida).

La miglior efficacia di questa azione da parte dell'etanolo si ha quando la sua concentrazione è del 70% in acqua. Infatti la percentuale d'acqua di circa il 30% permette di garantire un'azione sinergica in questo senso.

Quindi l'alcool etilico presente in commercio al 96% (trattasi di una concentrazione volume/volume definita anche in gradi per gli alcoli) è meno efficace della sua soluzione in acqua al 70% e questo il motivo del perché quando viene impiegato per le procedure di disinfezione viene indicata una concentrazione del 70%.

L'alcool va quindi opportunamente diluito. A questo scopo, per le attività di disinfezione dove la percentuale è comunque indicativa (70%ca) miscelare tre parti in volume di etanolo al 96% con una parte d'acqua.

4.6. Tipologie delle mascherine

Le tipologie delle mascherine attualmente disponibili prevedono 1) maschere chirurgiche e 2) facciali filtranti tenendo presente che questi dispositivi hanno caratteristiche diverse.

Non vengono presi in considerazione in questa sede apparecchi di protezione delle vie respiratorie semifacciali o a pieno facciale in quanto sono di competenza di operatori professionali opportunamente addestrati e in condizioni di particolare esposizione al rischio secondo procedure e protocolli di sicurezza biologica. Stessa considerazione vale anche per gli autorespiratori ad aria.

Nota: anche quando si utilizzano le mascherine vanno possibilmente adottate tutte le misure comportamentali anti-contagio ed in primis il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.

Maschere chirurgiche: vengono indossate dalle persone che sono contagiate al fine di evitare la trasmissione del virus ad altri soggetti in quanto costituiscono una barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline).

Sono dispositivi medici (soggetti a marcatura CE e alla verifica da parte di un organismo notificato del rispetto dei requisiti previsti dalla norma di riferimento) realizzati secondo la norma EN 14683:2019 e servono a evitare che la persona che le indossa contami l'ambiente (e quindi i soggetti con cui viene a contatto). Possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), inoltre la IIR è resistente anche agli spruzzi.

La mascherina riduce il rischio di contaminazione da virus e batteri che possono causare infezioni.

Sono in genere realizzate con uno strato esterno filtrante, uno centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle.



Pur originate dall'esigenza di proteggere il paziente (interventi chirurgici, manovre asettiche), possono costituire in parte un sistema di barriera anche per l'operatore sanitario per la resistenza ai fluidi ed il potere filtrante (è una protezione di massima e non paragonabile ai DPI FFP3).

Sono molto leggere e in genere confortevoli. Sono monouso e dopo 2 -3 ore di impiego vanno sostituite in quanto, inumidendosi, perdono di efficacia.

Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine

dell'attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2.

Se non sono indossate correttamente la loro efficacia diminuisce in modo sensibile. Va prevista un'azione di corretta informazione in questo senso.

Seguire sempre le istruzioni relative a come devono essere correttamente conservate, indossate, impiegate, tolte e smaltite.

Vanno considerate anche altre misure basilari quali il lavaggio delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa nel modo corretto e le modalità di smaltimento.

Nota: l'uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate dalle autorità competenti in merito all'emergenza COVID-19.

Facciali filtranti FFP2 – FFP3: sono DPI (soggetti a marcatura CE e alla verifica da parte di un organismo notificato del rispetto dei requisiti previsti dalla norma di riferimento) di protezione delle vie respiratorie che vanno indossati dalle persone che sono esposte al rischio e che quindi servono per proteggersi.

- Nell'ambito dei luoghi di lavoro si fa presente che trattasi di DPI che vanno indossati da persone che sono esposte al rischio di contrarre il contagio e nei confronti delle quali va prevista una corretta attività di informazione, formazione e addestramento.
- La norma EN 149:2001+A1:2009 prevede la possibilità di FF riutilizzabili che devono portare la lettera R mentre i FF non riutilizzabili devono portare le lettere NR. I FF maggiormente diffusi sono monouso che in genere sono efficaci per alcune ore a seconda delle diverse condizioni ambientali, di lavoro e di esposizione (dato da verificare sempre nella nota informativa del DPI).
- In genere hanno forma simile a una coppa o conchiglia e alcuni modelli hanno la valvola di espirazione che permette di ridurre la resistenza di espirazione, nonché il calore e l'umidità sotto la maschera.
- Per indossare correttamente il DPI e per conoscere le modalità di impiego, durata, conservazione e smaltimento è necessario leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa.
- L'efficacia e la durata del facciale filtrante



dipende dalla tipologia dell'atmosfera (concentrazione contaminante), dall'ambiente (interno, esterno, temperatura, umidità, ventilazione, dall'attività fisiologica (lavoro affaticante). In ogni caso il FF monouso NR non può essere utilizzato per più di un turno di lavoro e non può essere reimpiegato, lavato e asciugato.

- Sono presenti anche DPI FFP3 monouso che offrono una protezione dagli agenti contaminanti in ambienti ospedalieri mediante la protezione di un respiratore e di una maschera chirurgica.
- Sono disponibili anche modelli con carboni attivi che dovranno essere opportunamente valutati per l'adozione.

- La lettera D che può essere presente nei FF indica che il DPI ha superato il test di "intasamento

dolomitico".

- Le maschere FFP2 bloccano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm mentre le FFP3 bloccano almeno il 98% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 µm. Questo significa che oltre alla classe adeguata per proteggere in modo efficace devono essere indossate correttamente.
- La maschera va verificata prima dell'impiego controllandone l'integrità.
- La perfetta aderenza al volto (che deve essere rasato e senza baffi) con la completa copertura di naso e bocca e la regolazione di tiranti e stringinaso sono fondamentali al fine di garantire la corretta protezione delle vie respiratorie. Oltre a questo vanno considerate anche altre misure basilari quali il lavaggio delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa nel modo corretto e le modalità di smaltimento.
- L'uso ottimale dei respiratori richiede fit test (perfetto adattamento ai contorni del viso).
- Un uso appropriato è necessario per ottenere i massimi benefici e non incorrere in false sicurezze.

- Questi DPI non sono adatti ai bambini.
- Un uso non corretto di mascherine e respiratori potrebbe aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell'infezione.
- I DPI di protezione delle vie respiratorie oggi sono preziosi e contingentati. Impiegarli inutilmente non ha alcun senso.

Nota: *i facciali filtranti FFP2 – FFP3 non vanno indossati dai soggetti contagiati in quanto non offrono una barriera in fase di espirazione.*

4.7. Disposizioni emergenziali relative a mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

In considerazione dell'eccezionalità della contingente situazione COVID-19, in considerazione della difficoltà di approvvigionamento, in deroga alle procedure ordinarie ed esclusivamente per la durata dell'emergenza è autorizzata l'importazione e la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei DPI, indispensabili in particolare per gli operatori sanitari, secondo procedure amministrative semplificate (rif. D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e Circolare MS 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P).

In particolare, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e dei DPI predispongono un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

L'autocertificazione va inviata all'Istituto Superiore di Sanità per le mascherine chirurgiche e all'INAIL per i DPI. Gli Istituti in parola nel termine di 3 giorni si pronunciano circa la rispondenza alle norme vigenti.

Qualora all'esito della valutazione i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

A fine di garantire ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività e per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

4.8. Istruzione operativa per indossare la mascherina chirurgica

1) Controllare - 2) Indossare – 3) Protezione – 4) Attenzione

Prima: Controllare

- Lavarsi bene le mani
- Leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa
- Affinché la mascherina offra la protezione adeguata il volto deve essere ben rasato di barba e baffi.
- Assicurarci che i capelli siano raccolti e che non vi siano gioielli che interferiscono con la corretta tenuta.
- Controllare che la mascherina sia integra, nuova e non abbia evidenti difetti (tessuto, laccioli, lato flessibile, ecc.).
- Valutare l'ambiente, i rischi specifici e l'idoneità della protezione adottata.

Nota: *le mascherine chirurgiche sono strettamente personali e non vanno impiegati da più persone.*

Poi: Indossare

- Orientare correttamente (interno/esterno e sopra/sotto) con parte interna chiara (bianca in genere) rivolta verso il viso e lato flessibile verso l'alto che dovrà modellare il naso.
- Separare i lembi in modo da permettere una forma a conchiglia senza pieghe.
- Posizionare la mascherina sul viso avendo cura di coprire bocca e naso, di farla aderire bene al volto e provvedere a stringere i lacci.
- Sequenza delle azioni: 1) stringere il laccio superiore; 2) stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso; 3) stringere il laccio inferiore; 4) adattare bene la maschera sotto il mento.

Nota:

- Mascherina con anelli (elastici): prima infila un orecchio e poi l'altro avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.*
 - Mascherina con lacci: porta i lacci della parte superiore dietro la testa e annodali; successivamente annoda dietro la nuca quelli inferiori avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.*
 - Mascherina con elastici: tira l'elastico superiore dietro la testa e successivamente tira dietro la nuca quello inferiore avendo cura di sentire la mascherina che aderisce bene al volto.*
- Indossare la mascherina prima dell'esposizione al rischio e tenerlo per tutto il periodo dell'esposizione.

Sempre: Protezione

- Durante l'impiego non toccare la mascherina con mani o guanti
- Piccoli aggiustamenti possono essere eseguiti toccando i lacci con le mani pulite (lavate bene)
- Usare la mascherina chirurgica solo per il tempo minimo previsto
- Sostituire la mascherina se viene tolta nell'ambiente contaminato o per intasamento rilevabile dall'affaticamento respiratorio, se è umida/bagnata o se è danneggiata. Cambiare la mascherina quando umida e comunque dopo 2 -3 ore di impiego.

Nota: *la mascherina è monouso e non può essere reimpiegata, lavata e asciugata.*

Dopo: Attenzione

- Togliere la maschera chirurgica con le mani pulite (togliere i guanti e lavare bene le mani) evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendola dalla nuca.
- Posizionare la mascherina in un contenitore chiuso per rifiuti pericolosi.
- Lavarsi nuovamente le mani.

Nota: *l'uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate dalle autorità competenti in merito all'emergenza COVID-19 con particolare riferimento al rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.*

4.9. Istruzione operativa per indossare i facciali filtranti

1) Controllare - 2) Indossare – 3) Protezione – 4) Attenzione

Prima: Controllare

- Lavarsi bene le mani
- Leggere e comprendere le istruzioni della nota informativa
- Affinché il facciale filtrante offra la protezione adeguata il volto deve essere ben rasato di barba e baffi.
- Controllare che il facciale filtrante sia integro, nuovo e non abbia evidenti difetti (tessuto, laccioli, stringinaso, valvola, ecc.).
- Valutare l'ambiente, i rischi specifici e l'idoneità della protezione adottata.

Nota: *i facciali filtranti sono strettamente personali e non vanno impiegati da più persone.*

Poi: Indossare

- Orientare correttamente il FF (interno/esterno e sopra/sotto) con lo stringinaso verso l'alto.
- Per facciali filtranti con elastici regolabili allungare gli elastici in modo da permettere un loro corretto posizionamento
- Posizionare il facciale sotto il mento in modo da coprire bocca e naso
- Porre l'elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie
- Posizionare il facciale sul viso con una mano e con l'altra passare l'elastico superiore sopra la testa e sopra le orecchie
- Regolare la tensione avendo cura di tirare gli elastici regolabili in modo da far aderire perfettamente la maschera al volto (prima quello superiore e poi quello inferiore)
- Adattare lo stringinaso in modo da assicurare la tenuta
- Verificare la tenuta nel modo seguente:
 - FF senza valvola: porre le mani (lavate e pulite) sul facciale ed espirare fortemente
 - FF con valvola: porre le mani (lavate e pulite) sul facciale ed inspirare profondamente (con buona tenuta il facciale filtrante si contrae leggermente verso l'interno).
- Se si osservano perdite d'aria tra il facciale filtrante il viso, aggiustare meglio il facciale al volto, stringendo lo stringinaso e tirando gli elastici
- Indossare il facciale filtrante prima dell'esposizione al rischio e tenerlo per tutto il periodo dell'esposizione.

Sempre: Protezione

- Durante l'impiego non toccare il facciale filtrante con mani o guanti
- Piccoli aggiustamenti possono essere eseguiti toccando i lacci con le mani pulite (lavate bene)
- Usare il facciale filtrante solo per il tempo minimo previsto
- Sostituire il facciale filtrante facciale filtrante se viene tolto nell'ambiente contaminato o per intasamento del facciale rilevabile dall'affaticamento respiratorio, se è umido/bagnato o se è danneggiato.
- L'efficacia e la durata del facciale filtrante dipende dalla tipologia dell'atmosfera (concentrazione contaminante), dall'ambiente (interno, esterno, temperatura, umidità, ventilazione), dall'attività fisiologica (lavoro affaticante). In ogni caso il FF monouso NR non può essere utilizzato per più di un turno di lavoro e non può essere reimpiegato, lavato e asciugato.

Nota: *la mascherina è monouso e non può essere reimpiegata, lavata e asciugata.*

Dopo: Attenzione

- Togliere il facciale filtrante con la mani pulite (togliere i guanti e lavare bene le mani) evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendolo dalla nuca.
- Posizionare il facciale filtrante in un contenitore chiuso per rifiuti pericolosi
- Lavarsi nuovamente le mani

Nota: *l'uso delle mascherine e dei facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria e a tutte le misure di precauzione che sono state emanate dalle autorità competenti in merito all'emergenza COVID-19 con particolare riferimento al rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali.*

PARTE QUINTA – RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI UFFICIALI CONSULTATE

5.1. Riferimenti legislativi

- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 22 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- DPCM 9 marzo 2020
- DPCM 8 marzo 2020
- DPCM 4 marzo 2020
- DPCM 1 marzo 2020
- DPCM 25 febbraio 2020
- DPCM 23 febbraio 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020
- Ordinanza Regione del Veneto 20 marzo 2020
- Circolare Ministero della Salute 0006360-27/02/2020-DGPRES-DGPRES-P
- Circolare Ministero della Salute 0006337-27/02/2020-DGPRES-DGPRES-P
- Circolare Ministero della Salute 0006144-27/02/2020-DGPRES-DGPRES-P
- Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica. Data 20 marzo 2020

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili. Data 19 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Data il 14 marzo 2020.
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 346 del 17 marzo 2020
Ratifica dell'Accordo per l'applicazione nella Regione Veneto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19" sottoscritto il 14 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali.

5.2. Riferimenti documentali

- World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27 February 2020
- World Health Organization - Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak - Interim guidance 29 January 2020. WHO;
- World Health Organization Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations - Revised April 2010 Revised April 2010
- Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Rapporto ISS COVID-19 • n.1/2020 (aggiornato al 7 marzo 2020).
- Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) - Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 07 del 14.03.2020. Documento prodotto a cura di: REGIONE DEL VENETO Area Sanità e Sociale. Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.

5.3. Siti istituzionali di riferimento

- <http://www.governo.it>
- <http://www.salute.gov.it>
- <http://www.regione.veneto.it>
- <http://www.iss.it>
- <http://www.protezionecivile.gov.it>